



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10/01/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2249

Iniziativa di incentivazione all'esodo degli operatori della formazione professionale.

L'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Formazione Professionale, riferisce quanto segue:

Il miglioramento della qualità dei sistemi di erogazione dei servizi (di istruzione, di formazione, di orientamento, di incontro tra domanda ed offerta di lavoro) rappresenta, nell'ambito della sfida complessiva posta dalla Strategia di Lisbona e dal programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010, uno degli obiettivi più rilevanti, che ciascun paese si impegna a perseguire sulla base delle rispettive specificità, inquadrandolo nell'ambito degli obiettivi di coesione ed equità sociale che l'Unione Europea si è data.

In Italia, il sistema di accreditamento dei soggetti che erogano servizi di formazione costituisce una tappa fondamentale nel percorso di riqualificazione dei sistemi (istruzione, formazione, lavoro) e rappresenta un terreno prioritario su cui agire, sia tenendo conto dell'esperienza che i diversi attori coinvolti nella sua definizione e realizzazione hanno maturato, sia valorizzando le esperienze dei soggetti non istituzionali che svolgono ormai un ruolo essenziale nella erogazione dei servizi di formazione e per il lavoro.

In questa direzione si muove anche il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, all'interno del quale si afferma: "l'accreditamento delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione ad indicatori sulla qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell'offerta in sistemi solo regionali e assicuri un effettiva apertura del mercato".

Tale logica richiede un nuovo e significativo investimento proprio su aspetti della qualità, in relazione ai quali il sistema di accreditamento può offrire un contributo strategico.

In linea con quanto sopra illustrato, la Regione Puglia è fortemente impegnata nella qualificazione del sistema formativo pugliese e nel supporto all'ammodernamento degli organismi di formazione del territorio che dovranno garantire in adempimento ai nuovi standard minimi nazionali per l'accreditamento l'utilizzo di risorse umane con elevati livelli tecnico professionali.

A tale scopo la Regione Puglia intende attivare una specifica iniziativa volta ad incentivare l'esodo volontario degli operatori della formazione professionale.

L'iniziativa sarà finanziata attraverso le risorse, pari ad euro 1.519.516,50, assegnate alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 95/V/2006 del 04/05/2006 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 118 del 23/05/2006, atteso che le stesse sono destinate al finanziamento di progetti di ristrutturazione degli organismi di formazione, nei quali è ricompreso l'esodo incentivato degli operatori, ai sensi di quanto già stabilito dalle disposizioni della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge, finanziaria 2001" e della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2002".

Per quanto sopra esposto viene di seguito illustrata l'iniziativa che si intende attivare

1) la Regione Puglia incentiva l'esodo degli operatori della formazione professionale, ex albo ed ex elenco, che maturino i requisiti di legge per il diritto alla pensione di anzianità entro i cinque anni successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

2) la Regione Puglia riconosce agli enti gestori accreditati, aventi alle proprie dipendenze personale in possesso dei requisiti di cui al punto 1, il costo relativo alla corresponsione di un incentivo, aggiuntivo al trattamento di fine rapporto, agli operatori interessati che, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, chiedano di usufruire dell'incentivo all'esodo:

3) al personale di cui al punto 1 è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità pari cinque mensilità della retribuzione netta in godimento alla data di approvazione del presente provvedimento, così come prevista all'art. 29, punto B comma 1.a) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale del 25/10/2002, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per la pensione di anzianità, con arrotondamento ad anno intero per periodo superiore a sei mesi, e comunque fino a un massimo di cinque anni.

Resta salva, comunque, l'eventuale applicazione di quanto previsto dal nuovo C.C.N.L., dal momento di vigenza dello stesso;

4) sempre a titolo di incentivazione all'esodo e quale complemento del TFR, l'Amministrazione regionale erogherà in aggiunta a quanto stabilito al punto 1.3 un importo pari al costo della contribuzione volontaria nella misura necessaria, ai sensi della vigente normativa, a conseguire il trattamento di quiescenza per anzianità, con il limite massimo di cinque annualità;

5) oltre i lavoratori di cui al punto 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue, possono chiedere gli incentivi all'esodo i lavoratori dipendenti degli enti gestori, ex albo ed ex elenco, che maturino i requisiti alla pensione di anzianità dopo i cinque anni successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento. L'incentivo è comunque commisurato ad un massimo di cinque anni:

6) i lavoratori che usufruiranno degli incentivi all'esodo non potranno successivamente stipulare contratti di qualsiasi tipo con l'ente datore e/o con i soggetti attuatori accreditati per la gestione di attività formative;

7) la Regione Puglia corrisponderà le indennità direttamente ai lavoratori beneficiari, in nome e per conto degli enti gestori datori di lavoro, sulla base di apposite schede nominative, controfirmate per accettazione dai lavoratori, compilate dagli stessi enti secondo il modello Allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da trasmettere al Settore Formazione Professionale secondo il modello Allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

8) le istanze presentate saranno valutate secondo i criteri indicati nell'Allegato "C" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che saranno considerati prioritari i seguenti requisiti:

a) possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di qualifica professionale in relazione al livello descritto dalla declaratoria del C.C.N.L. della Formazione Professionale;

b) cinque anni dall'acquisizione del diritto al pensionamento di anzianità;

c) maggiore età anagrafica;

9) le indennità saranno corrisposte ai lavoratori beneficiari entro 30 giorni dalla data di comunicazione alla Regione dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro;

10) le indennità corrisposte direttamente ai lavoratori beneficiari, in nome e per conto degli enti gestori datori di lavoro, sono erogati a titolo di "de minimis", in applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (GUCE L379 del 28/12/2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis", pubblicato sulla GUCE L10 del 13/01/2001;

11) la soglia degli aiuti "de minimis" è di 200.000 Euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di "de minimis" nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti;

12) l'ente gestore datore di lavoro non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili, sovvenzionati con l'aiuto "de minimis". Questo divieto è indipendente dall'aver o meno raggiunto la soglia dei 200.000 Euro;

13) al momento della presentazione delle istanze, l'ente gestore datore di lavoro deve presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo il modello Allegato "D" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, attestante il rispetto del "de minimis" in applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006, nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento);

14) la dichiarazione "de minimis" deve riguardare tutti i contributi ricevuti a tale titolo nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari, quali sopra individuati, dall'ente gestore datore di lavoro che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti

15) ai fini della dichiarazione che l'ente gestore datore di lavoro deve rilasciare in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento allo specifico ente gestore datore di lavoro che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari quali sopra individuati - arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi "de minimis" ricevuti - l'ente gestore datore di lavoro ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola "de minimis" - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà

economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi "de minimis" ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria dell'iniziativa di cui al presente atto è garantita dalle risorse, pari ad euro 1.519.516,50, assegnate alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 95/V/2006 del 04/05/2006 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 118 del 23/05/2006, iscritte al capitolo 961095 del bilancio regionale 2007.

L'Assessore alla Formazione Professionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale: così come puntualmente definito dalla L.R. n. 7/97, art. 4, lettera k)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione Professionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce del presente provvedimento da parte del dirigente del Settore Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

- di approvare l'iniziativa di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata, volta ad incentivare l'esodo degli operatori della formazione professionale;
- di dare atto che la Regione Puglia, sulla base delle istanze pervenute secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente atto, corrisponderà le indennità direttamente ai lavoratori beneficiari, in nome e per conto degli enti gestori datori di lavoro;
- di approvare gli Allegati A", B", C" "D". parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di dare atto che gli oneri derivanti dall'iniziativa volta ad incentivare l'esodo degli operatori della formazione professionale, trova copertura con le risorse finanziarie pari ad - 1.519.516,50, assegnate alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 951V/2006 del 04/05/2006 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 118 del 23/05/2006, iscritte al capitolo 961095 del bilancio regionale 2007;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola